

Codice A1715A

D.D. 8 febbraio 2024, n. 95

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "BECCHI ROSSI" - Rinnovo della concessione.



ATTO DD 95/A1715A/2024

DEL 08/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) “BECCHI ROSSI” – Rinnovo della concessione.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la Deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

le precedenti determinazioni dirigenziali di rinnovo concessione dell'A.F.V. “Becchi Rossi” a favore del Signor Dellavalle Carlo del 30/9/1998, n. 203, del 16/12/2005, n. 282, del 12/9/2014, n. 754 per complessivi ettari 1.861,1400 ubicati nel Comune di Argentera e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Cuneo;

la determinazione dirigenziale 25.11.2023, n. 1023 ad oggetto: “Art. 17 LR 5/2018 – Ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV “Becchi Rossi” con la quale è stata rettificata la superficie della AFV da ettari 1.861,1400 come approvati con la determinazione dirigenziale del 12/09/2014, n. 754 a ettari 1.956,2079 di cui ettari 1.604,7754 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale

a partire dal 2024;

vista l'istanza Prot. n. 28456 del 13/10/2023 inoltrata dal Sig. Dellavalle Carlo, Concessionario dell'AFV "BECCHI ROSSI", volta a ottenere il rinnovo della concessione fino al 31 gennaio 2033;

preso atto che il Consorzio dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto è valido fino al 31.12.2032 in quanto tacitamente rinnovato alla scadenza del 31.12.2023 per altri nove anni, e che non risultano variazioni intervenute nello stato di fatto dell'azienda;

considerato che l'azienda ricade nella ZPS IT1160062 "Colle e Lago della Maddalena Val Puriac" e nella ZSC IT1160024 "Colle e Lago della Maddalena Val Puriac" e che il tecnico faunistico incaricato dal Concessionario ha presentato l'istanza con relazione ai fini della valutazione di incidenza all'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;

vista la determinazione dirigenziale del 22/01/2024, n. 10 adottata dal Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime con la quale è stato espresso "giudizio favorevole di incidenza" relativamente all'attività condotta dall'AFV "Becchi Rossi" nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere 4VInc/2024 espresso dal Servizio Conservazione dell'Ente in data 22.01.2024, allegato alla medesima determinazione n. 10/2024. Tali prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale affinché il Concessionario le rispetti, pena la revoca della concessione;

constatato che la richiesta di rinnovo della concessione in argomento è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della A.F.V. "Becchi Rossi" presente agli atti d'ufficio, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata, di procedere al rinnovo della concessione della A.F.V. "Becchi Rossi" ricadente nel Comune di Argentera, nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, con una superficie di ettari 1.956,2079 di cui ettari 1.604,7754 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), al Signor Carlo Dellavalle, fino al 31 gennaio 2033;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie -AATV-);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio

2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione della A.F.V. “Becchi Rossi” ricadente nel Comune di Argentera, nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, con una superficie di ettari 1.956,2079 di

cui ettari 1.604,7754 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), al Signor Carlo Dellavalle, *omissisomissis* fino al 31 gennaio 2033;

- di richiamare le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale del 22/01/2024, n. 10 adottata dal Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime e nel parere 4VInc/2024 espresso dal Servizio Conservazione dell'Ente in data 22.01.2024, allegato alla medesima determinazione n. 10/2024. Prescrizioni che dovranno essere integralmente rispettate dal concessionario, pena la revoca della concessione;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Cuneo nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto